

STATUTO DI
CONFART LIGURIA
Consorzio di Garanzia Fidi

CONFART LIGURIA – Consorzio di Garanzia Fidi

Sede Legale
Genova
Via XII Ottobre 12/3

Costituito il 16/12/1976

R.E.A. C.C.I.A.A. di Genova n. 230090
Codice Fiscale 80043330101
Partita Iva 01427330996

Iscrizione n.26206
Sezione Intermediari Finanziari ex-art.155 comma 4
Banca d'Italia

www.confartliguria.it
info@confartliguria.it

Art. 1 - Costituzione, denominazione.

1. E' costituito un consorzio (artt. 2602 ss. Codice Civile) ad attività esterna denominato "CONFART LIGURIA – Consorzio di Garanzia Fidi" che potrà più brevemente essere denominato CONFART LIGURIA.
2. Il Consorzio è basato sul principio della mutualità e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Sede.

1. Il Consorzio ha sede nel comune di Genova.
2. Per esigenze organizzative il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione, nella forma di volta in volta più opportuna, di filiali, agenzie, sportelli e/o uffici decentrati.

Art. 3 - Scopi .

1. Il Consorzio è costituito per operare come Confidi, ai sensi dell'art. 13, D.L. 30/09/2003, n. 269 convertito in Legge 24/11/2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di eventuali ulteriori disposizioni sopravvenute sulla materia, con lo scopo di assistere le imprese artigiane e, più in generale, le micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore, nel reperimento di risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo e la competitività, attraverso l'accesso al credito erogato da banche e da altri intermediari finanziari, e a ogni altro strumento offerto dal mercato.
2. A tale scopo il Consorzio, svolgerà in via esclusiva l'attività di prestazione di garanzia collettiva fidi nell'interesse delle micro, piccole e medie imprese socie volta a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, le altre attività consentite ai confidi nei limiti e nelle forme previste dalla legge e dalle norme regolamentari, nonché i servizi connessi e strumentali ai sensi dell'art.5, Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n.53, ovvero delle altre disposizioni adottate nella materia.
3. Il Consorzio potrà altresì operare in secondo grado a favore dei confidi soci del Consorzio e delle imprese socie di confidi soci.
4. Il Consorzio potrà partecipare a iniziative di carattere regionale, nazionale o promosse dall'Unione Europea; potrà, inoltre, sottoscrivere accordi e/o contratti di rete.
Il Consorzio potrà altresì avvalersi di cogaranzie, controgaranzie, riassicurazioni e ogni altra protezione del rischio fornite da altri soggetti.

Art. 4 - Durata del Consorzio.

1. La durata del Consorzio è prevista fino al 31 dicembre 2100.
2. La durata potrà essere prorogata e il Consorzio potrà essere sciolto prima della scadenza del termine, nei modi indicati dall'art. 31.

Art. 5 - Patrimonio Consortile.

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
 - dal fondo consortile, suddiviso in quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. Ai sensi dell'art. 13, comma 13, D.L. 269/2003 la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 (duecentocinquanta) euro;
 - dalle riserve costituite con l'accantonamento di avanzi di gestione;
 - dalle altre riserve, comunque costituite, in particolare derivanti dall' accantonamento degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati.

Art. 6 - Quote

1. Ciascuna quota deve essere nominativa e non è frazionabile.
2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né essere acquistate dal Consorzio stesso.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trasferimento delle quote potrà aver luogo solo in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, nonché di operazione straordinaria relative al socio (quali trasformazione, fusione, scissione). Del trasferimento deve essere data comunicazione con raccomandata a.r.al Consiglio di Amministrazione il quale, se sussiste giusta causa, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento può deliberare l'esclusione del cessionario dal Consorzio; in tale ipotesi il trasferimento non ha effetti nei confronti del Consorzio laddove il cedente non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dal Consorzio.
4. Le quote dei soci promotori non potranno essere trasferite. I soci promotori potranno tuttavia recedere dal Consorzio e in tal caso la quota sarà liquidata ai sensi dell'Art. 11, nei limiti previsti all'Art. 10, comma 6.
5. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti mortis causa limitatamente alle imprese individuali e nelle sole ipotesi in cui gli eredi intendano proseguire l'attività aziendale del de cuius. Del trasferimento deve essere data comunicazione con raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione il quale, se sussiste giusta causa, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento può deliberare l'escusione degli eredi del Consorzio.
6. In ogni caso, il Consorzio avrà diritto di incamerare (al valore nominale) le quote del socio ordinario a favore del quale sia intervenuto per ripianare le di lui insolvenze su finanziamenti garantiti dal Consorzio stesso.

Art. 7 – Categorie di soci

1. I soci del Consorzio possono essere: soci ordinari, soci Cooperative di Garanzia o altri confidi e soci promotori.

Art. 8 – Soci ordinari

1. I soci ordinari sono beneficiari dell'attività di garanzia mutualistica svolta dal Consorzio in primo grado, ai sensi del precedente Art. 3.
2. Il numero dei soci ordinari è illimitato.
3. Possono essere ammessi come soci ordinari nel Consorzio :
 - le imprese artigiane aventi sede legale o unità locale operativa in Liguria;
 - le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e ivi comprese le società e le associazioni tra professionisti, nonché i professionisti individuali iscritti ai relativi ordini professionali), di qualunque settore, aventi sede legale o unità locale operativa in Liguria o anche in altre regioni,
4. Gli aspiranti soci devono risultare regolarmente iscritti come attivi nel Registro delle Imprese, ovvero nell'Albo delle imprese artigiane ovvero negli ordini professionali di competenza e non essere interessati, al momento della valutazione dei requisiti di ammissione, da procedure concorsuali o di liquidazione, ne' da provvedimenti di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici adottati nei confronti del titolare o di uno dei soci .
5. Le imprese artigiane, aventi sede o unità locale operativa in Liguria, devono, comunque detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
6. Possono essere accolte anche le domande di adesione in qualità di socio ordinario e di garanzia presentate da soggetti che si propongono di realizzare un progetto di creazione di impresa, salva la condizione risolutiva di perfezionare l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, ovvero negli ordini professionali di competenza, entro 12(dodici) mesi dalla presentazione delle domande al Consorzio.
7. Il limite dimensionale di micro, piccola e media impresa viene fissato in relazione alle normative unionali, nazionali e regionali, pro-tempore vigenti in materia di agevolazioni alle imprese. Potranno, comunque, essere ammesse quali soci le imprese rientranti nei limiti determinati dall'Unione europea per gli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti, sempre che, complessivamente, non rappresentino più di un sesto del totale dei soci.
8. L'attività a favore di micro, piccole e medie imprese localizzate al di fuori del territorio della Liguria, potrà tuttavia essere realizzata solo a valere – e nei limiti della disponibilità – di risorse finanziarie proprie

- del Consorzio, provenienti da conferimenti dei soci e/o da contributi pubblici non gravati da vincolo di destinazione al territorio ligure e/o da riserve costituite con avanzi di gestione disponibili.
9. Il soggetto che intende aderire al Consorzio come socio ordinario deve presentare domanda scritta nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
 10. La richiesta di ammissione dei soci è istruita dagli uffici del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, verifica la presenza dei requisiti formali di ammissibilità previsti dal presente Statuto e delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda. Allo scopo di favorire un più efficace perseguimento delle finalità mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione può delegare il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente, a deliberare l'ammissione dei nuovi soci. E' facoltà del Presidente rimandare comunque alla decisione plenaria del Consiglio di Amministrazione i casi controversi.
 11. L'ammissione deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro soci.
 13. La domanda di adesione presentata da un'impresa in possesso dei requisiti formali di ammissione previsti dal presente Statuto, documentabili anche con una semplice visura dal Registro delle Imprese o dell'Albo delle imprese artigiane, ovvero degli ordini professionali competenti, non può comunque essere rifiutata.

Art. 9 - Obblighi dei Soci ordinari

1. I soci ordinari sono tenuti a:
 - sottoscrivere e versare il numero di quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei limiti minimi stabiliti dalla legge;
 - osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi del Consorzio;
 - versare i corrispettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'attività svolta a loro favore dal Consorzio, ai sensi del precedente Art.3, nonché rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire lo stesso dei danni e delle perdite subite per eventi ad essi imputabili;
 - versare contributi straordinari eventualmente deliberati dall'Assemblea nell'ipotesi in cui, a seguito di perdite, vi sia una diminuzione di oltre un terzo del minimo del fondo consortile, così come definito dall'art.13, comma 12, D.L. 269/2003, ovvero ai sensi di eventuali ulteriori disposizioni sopravvenute sulla materia.
2. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della forma sociale, degli avvicendamenti delle persone che ne hanno la legale rappresentanza e, qualora si tratti di imprese costituite in forma di società, della composizione societaria.
3. E' fatto altresì obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno di anche uno solo dei requisiti di ammissione elencati nel precedente Art. 8, pena la responsabilità per ogni danno che da ciò derivi al Consorzio, compresi i danni conseguenti alla circostanza che includa nella propria compagine anche imprese che non soddisfino i suddetti requisiti.

Art. 10 – Cessazione del vincolo sociale nei confronti dei soci ordinari

1. La perdita della qualità di socio ordinario ha luogo per recesso, decadenza, esclusione, fallimento ovvero assoggettamento a liquidazione giudiziale, per scioglimento o liquidazione (nel caso di socio diverso da persona fisica) o per causa di morte (limitatamente alla impresa individuale).
2. La perdita della qualità di socio è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione sul Libro Soci.
3. Il recesso avviene su domanda del socio ordinario inviata al Consiglio di Amministrazione per raccomandata a.r. presso la sede sociale o via posta elettronica certificata ; esso non può essere parziale, deve essere motivato ed è ammesso per i soci che abbiano assolto tutte le obbligazioni nei confronti del Consorzio e che non abbiano rapporti mutualistici in corso.
4. Nel caso il cui a seguito della morte del titolare della impresa individuale socia gli eredi abbiano presentato formale richiesta di liquidazione della quota, l'istanza è trattata, ai fini del rimborso, con la stessa

- modalità del recesso.
5. Il recesso ha effetto dalla data della delibera di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.
 6. Il Consiglio di Amministrazione può limitare, differire o rifiutare il recesso, per ragioni di stabilità patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
 7. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata a.r. al socio il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e a pena di decadenza, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo Art. 35.
 8. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso un delegato, nei confronti del socio ordinario qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto per la sua appartenenza al Consorzio, in particolare qualora lo stesso sia soggetto ad una procedura di liquidazione, anche giudiziale, sia stata pronunciata nei suoi confronti una dichiarazione di stato di insolvenza o sia ammesso ad una procedura concorsuale, ai sensi delle norme vigenti, o comunque risulti cancellato dal Registro delle Imprese, dall'Albo delle imprese artigiane ovvero dall'ordine di appartenenza. Gli eventuali rapporti mutualistici in corso, salvo il Consiglio di Amministrazione deliberi diversamente, possono essere mantenuti in essere fino alla naturale scadenza; in tal caso la decadenza del rapporto sociale ha effetto dal momento in cui tali rapporti cessano. Da quando si verificano le condizioni per la decadenza fino al momento in cui la decadenza ha effetto sul rapporto sociale, il socio non può stabilire ulteriori rapporti mutualistici oltre a quelli in corso.
 9. L'esclusione, salve le altre ipotesi previste dalla legge nonché dal presente Statuto, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:
 - per mancato versamento - anche parziale - delle quote sottoscritte e/o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso il Consorzio;
 - per inosservanze gravi delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - per il socio che abbia ceduto l'azienda in violazione dei limiti di cui all'Art. 6, comma 3, ovvero nel caso in cui, a seguito di trasferimento di azienda, il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato l'esclusione del socio cedente, sempre ai sensi della citata disposizione;
 - per il socio sottoposto a qualunque procedura concorsuale, ovvero di liquidazione anche giudiziale;
 - per il socio insolvente nei confronti del Consorzio, per cui il Consorzio abbia pagato la perdita di propria competenza sul finanziamento garantito;
 10. L'esclusione ha effetto dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Liquidazione delle quote.

1. In caso di recesso, di esclusione o, comunque, di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, i conferimenti effettuati al fondo consortile vengono rimborsati agli aventi diritto - tenuto conto di quanto previsto ai precedenti Artt. 6 e 10 - in relazione alla quota di competenza del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha effetto lo scioglimento del rapporto, sino alla concorrenza massima dell'importo nominale conferito al fondo consortile, senza alcuna rivalutazione.
2. La liquidazione ed il rimborso delle quote devono essere effettuate entro tre mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto lo scioglimento del rapporto.
3. Quali che siano le circostanze di cui all'Art. 10, il socio ordinario che ha ottenuto garanzie dal Consorzio non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di avere adempiuto a tutti gli impegni.

Art. 12 - Soci Cooperative di Garanzia o altri confidi

1. Sono soci del Consorzio le Cooperative di Garanzia o gli altri confidi interessati a utilizzare l'attività del Consorzio di garanzia di secondo grado o, comunque, oggetto di interesse delle politiche di sviluppo della Regione Liguria o di altri enti pubblici.
2. Si applicano le norme in materia di recesso, esclusione e liquidazione delle quote, previste per i soci ordinari (in quanto compatibili).

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle nuove richieste di adesione dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 13 – Soci promotori

1. Sono soci promotori gli enti pubblici e privati che effettuano conferimenti al fondo consortile per la costituzione di fondi per il potenziamento aziendale del Consorzio, in termini di capacità di prestazione di garanzie e, più in generale, di svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 3.
2. I soci promotori sono, inoltre, prioritariamente impegnati nello sviluppo del Consorzio; promuovono l'ampliamento del numero dei soci ordinari e la più ampia conoscenza e diffusione tra le imprese dei servizi da essa prestati.
3. Fino alla eventuale modifica delle attuali disposizioni di legge, non possono aderire al Consorzio nuovi soci promotori. E' fatta salva la posizione dei soci promotori del Consorzio presenti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 269/2003, ai sensi dell'art.13 comma 54 dello stesso decreto.

Art.14 – Terzi sostenitori

1. Sono tali gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni di cui all'Art.13, comma 10, D.L. 269/2003 che possono sostenere l'attività del Consorzio attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni.

Art. 15 – Organi sociali.

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Esecutivo, ove costituito;
 - d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) i Comitati Tecnici di Area, ove costituiti;
2. Tutti i componenti degli organi di cui alle precedenti lettere da b) a e), in relazione al rispettivo ruolo, dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di vigilanza applicata ai confidi.

Art. 16 – Assemblea dei soci – Costituzione e competenze

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci, che abbiano assolto tutte le obbligazioni nei confronti del Consorzio.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria in relazione alle materie previste rispettivamente dagli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile, in quanto compatibili con la natura di Consorzio e con il presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti, purché siano presenti almeno due soci promotori.

Art. 17 – Assemblea dei soci – Convocazione.

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta detto organo lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedano particolari esigenze il termine di centoventi giorni può essere prorogato a centottanta ai sensi dell'art. 2364, comma 2, Codice Civile.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno, da inviare a ciascun socio o da pubblicare su uno o più quotidiani ad ampia diffusione, almeno sette giorni prima della data prevista.

Art. 18 – Assemblea dei soci – Rappresentanza e votazione. Validità delle deliberazioni

1. I soci partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di un delegato per iscritto.
2. I soci possono, inoltre, farsi rappresentare in Assemblea per delega da altro consorziato della stessa categoria o da una delle associazioni di categoria comprese tra i soci promotori del consorzio; a tal fine ogni socio ordinario non può essere portatore di più di cinque deleghe di altri soci ordinari ed ogni socio promotore non può essere portatore di più di tre deleghe di altri soci promotori. Non ci sono limiti alla possibilità delle Associazioni regionali liguri dell'artigianato soci promotori di portare deleghe dei soci ordinari.
3. A ciascun socio è attribuito un voto, indipendentemente dalla sua natura giuridica e qualunque sia il valore della quota posseduta.
4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
5. Le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto possono essere adottate solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci promotori.

Art. 19 – Assemblea dei soci – Modalità alternative di espressione del voto

1. Ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno per esigenze organizzative, l'espressione del voto può avere luogo per corrispondenza, oppure mediante la convocazione di "assemblee separate" per aree territoriali ristrette.
2. In tali fattispecie si applicano, rispettivamente gli artt. 2538, ultimo comma, e 2540 Codice Civile, in quanto compatibili con la natura giuridica di consorzio.

Art.20 – Assemblea dei soci – Attribuzioni

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare essa:
 - approva il Bilancio;
 - determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i limiti indicati nel successivo Art. 21;
 - nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce i compensi e rimborsi spese;
 - nomina i componenti del Collegio dei Revisori, nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo Art. 28 e ne stabilisce i compensi e rimborsi spese.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento del Consorzio nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

Art. 21 – Assemblea dei soci – Svolgimento.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea procede alla nomina.
2. Funge da Segretario la persona nominata dall'Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Art. 22 – Consiglio di Amministrazione – Composizione.

1. L'assemblea stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra un minimo di 9 (nove) e un massimo di 17 (diciassette) e nomina i suoi componenti.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, D.L. 269/2003, la maggioranza dei membri del Consiglio sarà nominata tra i soci ordinari o tra i mandatari diretti dei soci ordinari, scelti in modo da assicurare una proporzionale rappresentanza delle diverse provenienze territoriali dei soci.
3. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera b), L.R. Liguria n. 03/2003, un membro sarà nominato in rappresentanza della Regione Liguria; un membro in rappresentanza di Unioncamere Liguria e quattro membri, e cioè due per ciascuna Associazione regionale dell'artigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentatività a livello regionale e in tutte le province liguri, con ciò rispettandosi il requisito

di cui al precedente Art. 8, comma 5.

Nel caso di scioglimento di Unioncamere Liguria il membro espressione del sistema camerale sarà designato – di comune accordo – dalle Camere di Commercio liguri.

4. In rappresentanza degli altri soci promotori, dei soci cooperative di garanzia ovvero altri confidi e dei terzi sostenitori potranno essere nominati fino ad un massimo di tre membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi annuali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, tenendo conto di quanto previsto dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo e verificando che la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati tra i soci ordinari o tra i mandatari degli stessi. Gli amministratori così nominati sono soggetti a ratifica da parte dell'Assemblea, nella prima riunione utile e scadono insieme agli altri amministratori.
7. Se la maggioranza dei componenti rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare, decade automaticamente l'intero Consiglio di Amministrazione e i componenti rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea dei soci, in caso di giusta causa.
9. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta al rimborso a piè di lista delle spese di trasferta sostenute, può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 23 – Consiglio di Amministrazione – Convocazione e modalità di svolgimento delle riunioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno quattro componenti il Consiglio medesimo.
2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da inviarsi a ciascun Consigliere almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione per vie postali o per e-mail.
3. In caso di urgenza, l'invio può essere fatto con preavviso di almeno due giorni liberi.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinariamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in videoconferenza o in audio-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.
7. Qualora un membro del Consiglio sia assente ingiustificato a tre riunioni consecutive dell'organo, il Consiglio provvederà a sostituirlo con le modalità previste dall'Art. 22 dello Statuto.

Art. 24 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione occorrenti per il conseguimento degli scopi del Consorzio che non siano di competenza dell'Assemblea e di tutte le competenze comunque previste dalla legge.
2. Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e al Direttore nei limiti previsti dalla normativa per le società per azioni rispettivamente per i consiglieri e il direttore generale. Può altresì delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo ed ai Comitati Tecnici di cui all'Art. 27, ove costituiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione attribuirà altresì ai delegati, ai sensi del comma precedente, gli opportuni poteri di firma.
4. Il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 25 – Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo si compone di un numero massimo di otto membri scelti fra i Consiglieri; il Presidente ed il Vice Presidente ne fanno parte di diritto e ne rivestono rispettivamente il ruolo di Presidente e Vice Presidente.
2. Al Comitato Esecutivo potrà essere delegato il potere di deliberare sulle domande di concessione della garanzia mutualistica nei limiti che saranno individuati nella delibera istitutiva.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo sono quelle previste dall'Art.23. Il Regolamento stabilisce anche le condizioni di funzionamento del Comitato Esecutivo e di permanenza al loro interno dei singoli componenti.

Art. 26 – Consiglio di Amministrazione – Presidenza.

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed un Vice Presidente, su indicazione delle Associazioni Regionali di categoria dell'artigianato (di cui all'art. 22, terzo comma).
2. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile per un nuovo mandato.

Art. 27 – Presidente del Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni.

1. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) la legale rappresentanza del consorzio e la firma sociale, fatti salvi i poteri di firma attribuiti ad altri soggetti, ai sensi del precedente articolo;
 - b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'esecuzione, con l'opportuna collaborazione del Direttore, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio.
2. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Art. 28 – Comitati Tecnici di Area.

1. Per ciascuna provincia può essere istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione un Comitato Tecnico, soggetto a rinnovo con la stessa periodicità dei rinnovi del Consiglio.
2. Ad essi può essere delegato il potere di deliberare sulle domande di concessione della garanzia mutualistica, presentate dai soci ordinari secondo un principio di competenza territoriale, all'interno dei limiti fissati dalla delibera istitutiva.
3. La composizione di ciascun Comitato Tecnico è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella delibera istitutiva; il Consiglio individua il Presidente del Comitato Tecnico a cui può delegare il potere di firmare le lettere di impegno relative alle garanzie deliberate dal Comitato Tecnico.
4. Un dipendente del Consorzio (di volta in volta delegato) partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, con la funzione di relatore proponente delle pratiche da esaminare e di segretario verbalizzante.
5. La cadenza periodica delle riunioni dei Comitati Tecnici è fissata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera istitutiva o in qualunque altro momento, considerate le esigenze di celere definizione delle deliberazioni relative alle domande di garanzia mutualistica presentate dai soci ordinari. Il Regolamento stabilisce anche le condizioni di funzionamento dei Comitati tecnici e di permanenza al loro interno dei singoli componenti.
6. La convocazione avrà luogo per lettera o per e-mail, con almeno 2 (due) giorni liberi di anticipo.
7. Il Comitato Tecnico si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni verranno assunte a maggioranza dei presenti.
8. Ai componenti dei Comitati Tecnici può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 – Collegio Revisori dei Conti

1. Il Collegio Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.
2. Il Presidente sarà nominato su designazione della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera c) di cui alla L.R. Liguria n. 3/03.
3. I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
4. Ai componenti il Collegio è riconosciuto (in aggiunta al rimborso a piè di lista delle spese sostenute) un compenso, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 30 – Collegio Revisori dei Conti – Competenze

1. I Revisori hanno il compito di vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sulla regolare tenuta della contabilità, verificando, altresì, almeno ogni trimestre, la consistenza dei depositi bancari e dei titoli di proprietà del consorzio. I Revisori predispongono, annualmente, una relazione da allegare al bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. I Revisori svolgono la loro funzione in qualità di mandatari dell'Assemblea dei Soci, operando con l'ordinaria diligenza.
3. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.
4. Al Collegio Revisori non si applicano, nemmeno per analogia, le norme vigenti per il Collegio Sindacale della società.

Art. 31 – Revisione contabile

1. L'Assemblea potrà attribuire ad una società di revisione (iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136 del 1975) l'incarico di verificare che il bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia conforme alle norme che lo disciplinano.
2. La società di revisione esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Art. 32 – Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Direttore e ne stabilisce le competenze determinandone i poteri anche in materia di concessione del credito.
2. Il Direttore assiste il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Esecutivi, dei Comitati Tecnici e dell'Assemblea; sovrintende all'attività operativa ed agli uffici del Consorzio e ne è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Esecutivi e dell'Assemblea.

Art. 33 – Esercizio e utili.

1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea a termini di legge.
2. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal Bilancio saranno destinati a fondo di riserva indivisibile tra i soci.
3. E' vietata sotto qualsiasi forma la distribuzione ai soci di eventuali avanzi di gestione, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 34 – Scioglimento e liquidazione. Fusione o trasformazione in soggetto diverso da confidi.

1. Lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio sono regolati dalle norme del Codice Civile per le società per azioni (in quanto compatibili con la natura di Consorzio e con il presente Statuto).
2. L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, che dovrà addivenire alla definizione di tutti i rapporti ancora in corso e ne determinerà il compenso.
3. Il patrimonio residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive quote, sino alla concorrenza massima dell'importo nominale conferito da ciascuno, senza alcuna possibile maggiorazione.
4. Avendo il Consorzio realizzato operazioni di fusione per incorporazione di confidi costituiti sotto forma

di società cooperativa, si applica l'art. 13, comma 43, del già citato D.L. 269/2003. In vigenza di tale norma, in sede di liquidazione ed in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del consorzio in un ente diverso da un confidi ovvero da una banca (di cui all'art. 13, comma 29, dello stesso D.L.) il patrimonio residuo del consorzio, eccedente l'apporto dei soci, sarà obbligatoriamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dalla legge.

Art. 35 – Regolamento

1. L'Assemblea ordinaria potrà approvare un Regolamento per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio.

Art.36 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e i soci, ivi comprese quelle che hanno ad oggetto la qualifica di socio, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori o revisori, ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un collegio arbitrale in conformità alla procedura adottata dalla Camera Arbitrale di Genova, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Genova.
2. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia per effettuare il ricorso al Tribunale Arbitrale, pena la decadenza.
3. La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita al Tribunale Arbitrale è valutata quale causa di esclusione del socio.

REGOLAMENTO DI
CONFART LIGURIA
Consorzio di Garanzia Fidi

Con il presente Regolamento Interno, previsto dallo Statuto sociale, si intende disciplinare alcuni aspetti relativi al funzionamento degli organi del consorzio, al fine di migliorarne l'operatività anche sotto il profilo dell'efficienza.

Art.1 – Riunione del Comitato Esecutivo

1. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo sono le stesse previste all'Art.23 dello Statuto
2. Qualora, per qualsiasi motivo (ivi inclusa la mancanza del quorum costitutivo e deliberativo) il Comitato Esecutivo non abbia potuto deliberare sulle domande di garanzia previste per quella seduta, esso sarà immediatamente convocato entro i successivi 3 (tre) giorni e così di seguito sino a quando non si riuscirà a costituire validamente la seduta.
3. Nel caso in cui il Comitato Esecutivo non si sia validamente costituito per tre riunioni consecutive il Presidente convocherà nel più breve tempo possibile il Consiglio di Amministrazione che, valutata la situazione, potrà decretarne lo scioglimento e/o sostituirne i membri che non siano mai stati presenti ad alcuna delle riunioni convocate.
4. Il membro del Comitato Esecutivo che sia assente ingiustificato a tre riunioni consecutive dell'organo sarà sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.2 – Riunione dei Comitati Tecnici

1. Il Comitato Tecnico può riunirsi in videoconferenza o in audio-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui era stata convocata.
2. Qualora il Comitato Tecnico non si riesca a costituire validamente per tre riunioni consecutive, il Presidente del Comitato Tecnico dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione quali ne siano le cause; il Consiglio, valutata la situazione, potrà decidere di confermare o revocare le deleghe al Comitato e/o di sostituirne i membri che non siano mai stati presenti ad alcuna delle riunioni convocate.
3. Nel caso in cui, dopo l'intervento del Consiglio, il Comitato Tecnico non si sia nuovamente costituito validamente per tre riunioni consecutive il Consiglio di Amministrazione ne decreterà lo scioglimento e ne valuterà la ricostituzione.
4. In ogni caso il membro del Comitato che sia assente ingiustificato a tre riunioni consecutive dello stesso sarà sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.3 – Concessione della garanzia mutualistica

1. L'istruttoria in merito alla richiesta di concessione della garanzia mutualistica è svolta dagli uffici tecnici del Consorzio che la sottoporrà alla delibera degli organi competenti.
2. Per rendere più efficiente il processo del credito nell'interesse dei soci, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i poteri di concessione delle garanzie, fissandone i limiti, al Comitato Esecutivo e ai Comitati Tecnici, ove costituiti, nonché al Direttore e attribuendo i relativi poteri di firma delle lettere di impegno.
3. I poteri in materia di concessione delle garanzie dovranno essere delegati agli organi in modo da evitare possibili conflitti e/o sovrapposizioni.
4. Le funzioni deliberative delegate al Comitato Esecutivo sono di sua esclusiva competenza.
5. Le funzioni deliberative possono essere delegate al Direttore entro i limiti di importo stabiliti per i Comitati Tecnici.
6. Sempre ai fini di garantire l'efficienza del processo del credito nell'interesse dei soci, qualora, per qualsiasi motivo (ivi inclusa la mancanza del quorum costitutivo o deliberativo), una seduta del Comitato Tecnico non abbia potuto deliberare in merito alle domande di garanzia previste per tale seduta, tali domande saranno direttamente deliberate dal Direttore, con i relativi poteri di firma.

